

va riscontro in nessuno dei miseri compensi dati o promessi agli altri giovani - nemmeno al Trotti, che pure patteggiò la propria prestazione delittuosa - e che tuttavia si risolse in una beffa poiché il Cucinolla tenne il denaro per sé, versandogli soltanto diecimila lire.

La prova della partecipazione criminosa di Badalamenti Funzio è nella sua confessione stragiudiziale a Mazzola Vito, nel commento che Genovese Giovanni fece contestualmente, e negli elementi preconstituiti di riscontro che alla confessione stessa conferiscono valore ed attendibilità.

Ricercato per i fatti di Portella e per gli attentati alle sedi delle sezioni dei partiti comunista e socialista, il Badalamenti si dette alla latitanza (v. n. 48, C, II) e trovò ricetto presso i fratelli Genovese che lo assunsero temporaneamente alle loro dipendenze quale garzone. Cucinolla Giuseppe e lo stesso Giuliano, dopo essersene serviti, l'avevano abbandonato al suo destino ed è del tutto naturale - come dianzi si è osservato - lo sfogo che egli fece al Mazzola (v. n. 67, I).

La difesa ha creduto di scorgere nelle parole da questi riportate una confessione limitata al fatto di Borgetto, ma cotesta interpretazione restrittiva non può essere attesa.

La frase "attentati contro i comunisti", indicativa di una pluralità di azioni, commesse anche contestualmente, contro le persone dei comunisti, ben può essere riferita all'occidio di Portella della Ginestra; essa esprime un concetto diverso e, comunque, più ampio che non lo sparare di alcuni colpi "contro l'insegna della sezione comunista del comune di Borgetto". Il Badalamenti accennò

479

solo allo scopo dell'ingaggio, lasciandone intendere la esecuzione; e menzionò di poi l'azione compiuta a Borgot-
to in compagnia dei due Cucinella, di Pretti Domenico e
di Sapienza Vincenzo. Due fatti distinti, che sarebbe ar-
bitrario unificare nel tempo e nel contenuto considerando
la rappresaglia di Borgotto quale unica esplicazione dell'
l'ingaggio, perchè "gli attentati contro i comunisti eb-
bero inizio con la strage di Portella e le aggressioni
successive contro le sedi delle sezioni segnarono, se mai,
un nuovo orientamento della lotta dopo il risultato nega-
tivo della prima impresa.

Dal resto, se un dubbio potesse sussistere sarebbe fu-
gato dal commento di Giovanni Genovese, che, alla doglian-
za del Badalamenti, fece seguire il proprio rammarico per-
chè, dopo averlo compromesso "facendolo partecipare alla
aggressione contro i comunisti", cioè a quella medesima
azione cui egli assumeva di non aver partecipato (v. n. 41,
II, 1), lo si fosse lasciato senza protezione e senza
mezzi.

Sulla veridicità delle affermazioni fatte dal l'azzola
in relazione a Badalamenti Kunzio si è detto abbastanza,
considerando la posizione dei fratelli Genovese, perchè
occorra indugiare ancora; tuttavia può aggiungersi che
esse trovano conferma in altre risultanze del processo.

Il Badalamenti intervenne all'adunata di Cippi ed o-
gnun vede come questo fatto dia alla sua confessione una
significazione univoca circa la data e lo scopo dell'in-
gaggio e consenta una individuazione esatta dell'aggressio-
ne contro i comunisti cui lo si era fatto partecipare.

A Cippi, invero, lo trovarono Pretti Domenico e Tiner-
via Francesco, quando vi giunsero verso l'inbrunire, e

lo vide anche Musso Giacchino che lo menzionò al giudice istruttore tra quelli giunti alla spicciolata durante il giorno. La possibilità di una indicazione errata deve essere esclusa: il Tinervia ne precisò anche la casa di abitazione, in via Carini, e lo stesso Badalamenti ammise che non conosceva il Pretti, il Tinervia e il Musso, suoi compagni, ed era in buoni rapporti con loro (F, 244 - 245).

Non è rilevante, adunque, che non sia stato indicato anche da altri "picciotti" e neppure che nessuno di sia avveduto, o si sia ricordato, di lui tra i gruppi che fossero verso l'ortolla, o tra i roccioni della "fiscuta", o lungo la via del tirone: coteste indicazioni sono necessariamente incomplete. La sua presenza all'adunata di Cippi quando i convenuti si accingevano a partire, valutata alla luce della confessione fatta al Mazzola, ne dimostra e ne conferma il concorso alla esecuzione dell'omicidio di l'ortolla della Ginestra.

E preso parte inoltre il Badalamenti pure all'attentato contro la sede della sezione comunista di Borgetto, come è fatto palese dalle reiterate dichiarazioni di Sapienza Vincenzo e del Pretti che lo chiamarono in correttezza dando ampio e dettagliato riferimento dell'azione svolta da ciascuno (v. n.28, I, G, h, e II, a; e n.36); di guisa che anche sotto questo aspetto le affermazioni del Mazzola si riscontrano veritiere.

Ora, di fronte a siffatti elementi di prova, l'atteggiamento puramente negativo del Badalamenti si risolve in una sterile difesa. "l'alibi, organizzato durante la di lui latitanza (v. n.42, C) e disatteso dalla Sezione

Istruttoria di Palermo, non ha retto al vaglio del dibattimento.

Il teste Ranzolli Gregorio, che aveva dichiarato al giudice istruttore di aver veduto il 1° maggio 1947 l'imputato far legna in contrada "Io Succo", reso in dibattimento una deposizione completamente negativa (V/7, 205); solo Misuraca Salvatore, detto "Testagrossa", sodicento rivenditore di legna a Giardinello, ha continuato ad affermare che la mattina in cui avvenne l'omicidio di Portella Badalamenti Nunzio stava a Giardinello e gli consegnò un carico di legna trasportato a dorso di somaro: affermazione compiacente che non può essere creduta in quanto, per accreditarla, il Misuraca disse che in quel tempo forniva legna alle caserme dei carabinieri sito a Martinico, a Piano dell'Occhio, al bivio Giardinello - Montelepre ed è stato smontato dal M. lo dei CC. Mario Angelo, allora comandante della Squadriglia accasermata al bivio predetto, il quale ha deposto di non aver mai ricevuto legna né dal Badalamenti, né dal Misuraca, a tutti i rifornimenti ottemperando il Plotone O.P. (V/5, 622).

In questa sede la difesa del Badalamenti ha chiesto la nuova audizione dei testi Misuraca e Ranzolli per corroborare l'alibi, ma la Corte non ne ha ravviato la necessità ed ha respinto l'istanza. Invero l'inattendibilità della prova è manifesta e ci fa ancor più palese testo che si pensi alla personalità di uno dei testi, il Ranzolli, cui osca era affidata: affiliato anche lui alla banda Giuliano dal maggio 1947 ed appartenente alla squadra di Cucinella Giuseppe, il Ranzolli si era prestato per omertà alla testimonianza falsa, ma, tratto in arresto l'11 ottobre 1949 e comparso in dibattimento nullo

stato di detenzione, non volle persistere nella falsità, smentì quanto aveva dichiarato prima e, passando all'estremo opposto, negò persino di aver conosciuto il Badalamenti. La recipisconza dell'uno illumina la falsità dell'altro e la Corte ritiene di non poter utilmente avere né dal Ranzelli, né dal Misuraca ulteriori elementi di giudizio.

rettamente i primi giudici hanno affermato la colpevolezza del Badalamenti e sotto questo profilo il gravame è infondato e va respinto.

69. - I) La posizione di Terranova Antonino "Cacaova", di Marinino Frank e di Pisciotta Francesco va esaminata congiuntamente: veterani di una squadra di banditi, che ha terrorizzato la provincia di Palermo per l'abilità, per la freddezza, e per l'audacia con cui organizzava ed attuava i sequestri di persona a scopo di estorsione - e non soltanto sequestri di persona - essi sono accomunati in una medesima linea di difesa che, ancor oggi, si specchia nel mutato sistema la mente duttile e la guida del Terranova.

Individuo dalla intelligenza vivace, dalla memoria pronta, dal fare suadente, che ispira simpatia e insieme rammarico per l'applicazione sciagurata di tali doti della mente, questo bandito, che ha dichiarato d'ignorare che cosa sia la mafia (R/1, 71), ha costantemente informato la propria condotta nel processo all'abito mentale del mafioso (v. n.57, I), simulando sincerità per accreditare il mendacio. Egli sa che il giudice ricerca la verità con tutte le sue forze: nella lettera che il 6

gennaio 1955 gli fu sequestrata nelle carceri di Palermo (v. n.55, II) scriveva a Pisciotta Salvatore: ".....ritorni dal giudice il quale come amministratore di giustizia è assediato di verità vera anche se qualche volta, servendosi dei processi e non dei fatti, commette degli errori" (v. proc. pen. c. Irvanzano Giovanni ed altri, fol. 361); e tuttavia, in luogo della "verità vera" che gli muoco, ammonta di verità una sequenza di menzogne confidando che il giudice gli creda e vi basi la propria convinzione di verità o di giustizia.

Di cotesto atteggiamento - che, come già in primo grado, così in questa sede, è culminato nella richiesta di esame col procedimento della narco-analisi, o quanto meno, sotto il controllo del poligrafo di Keeler, altrimenti detto registratore della menzogna (v. ordinanza 2.4.56, W/2, 210), istanza cui hanno fatto coro il Mannino, i due Pisciotta, e Gaglio "Moversino" - si è diffusamente detto mano, a mano che è venute in evidenza (v. n.46; n.48, B, II; n.51, A, I e III°, D); ma qui è d'uopo ricordarlo per valutare il fondamento dell'ultimo riparo dietro cui il Terranova si è posto diavolando agli stessi il mendacio delle affermazioni fatte in primo grado per attribuire, con calcolato offetto, in gran parte la paternità alla fraudolenza di Pisciotta Gaspare (v. n.56, B) ormai scomparso dalla scena del processo. E dicendo del Terranova si dice nel contempo del Mannino e di Pisciotta Francesco, che essi parlano e si difendono solidalmente e quel che l'uno tace lo afferma l'altro, sempre pronto il primo ad intervenire a seconda dell'opportunità.

Fripa di considerare le prove della colpevolezza è

424

necessario cogliere la personalità dei giudicabili e valutare, più di quanto non sia stato fatto, attraverso il controllo delle essenziali affermazioni difensive.

Essi entrarono, è vero, nella banda durante la magonazione dei moti dell'E.V.I.S. ma, liquidato che fu questo movimento (marzo 1946) continuarono nella esplicazione di quella attività criminosa di carattere comune che anche nel periodo dell'E.V.I.S. non era mai venuta meno (v. n.5); e l'assunto che siano stati costretti dal Giuliano a permanere nella via del delitto non risponde a verità.

Come si è notato (v. n.6), allo scioglimento dell'E.V.I.S. la banda attraversò una breve fase di crisi. Conoscendo Giovanni ha chiarito (v. proc. pen. per banda armata Y/1, 584 e segg.) che molte defezioni si verificarono perchè il Giuliano incamerava tutti i proventi dei sequestri, distribuendone ai gregari solo una piccola parte; e pure il Terranova e quelli della sua squadra, scontenti di questo trattamento, meditarono di sganciarsi dalla banda per realizzare più lucri e profitti. Avevano preso parte al sequestro del possidente Stabile, consumato il 13 maggio 1946 (v. n.5, g. 2), con i profitti del quale reato Terranova "Cacanova" acquistò, sotto il nome di Pisciotta Francesca, una casa in Palermo sita, in via Colonna Rotta (proc. pen. banda armata Y/1, 26 e segg.); e il 17 giugno dello stesso anno, animati dal proposito suddetto, attuarono di loro iniziativa il sequestro del commerciante Agnolle (v. n.6, g.74) senza neanche informare il Giuliano onde escluderlo dalla ripartizione del prezzo del riscatto; ma questi, che, come è noto, non tollerava concorrenti nella zona della

465

sua influenza, ristabili drasticamente il suo predominio assoluto.

Mentono pertanto e non meritano credibilità il Terranova ed il Mannino quando affermano che il Giuliano li privò dei profitti del sequestro Agnello per punirli della loro mancata adesione al suo programma di lotta sanguinosa contro le forze dell'ordine.

L'adesione a questo programma era implicita nel fatto di appartenere alla banda; e l'appartenenza alla banda con assoggettamento al vincolo della disciplina costituiva condizione necessaria per vivere delittuosamente in quella zona senza incorrere nella rappresaglia del Giuliano. Cosicché il Terranova e quelli della sua squadra fecero atto di obbedienza e restarono nei ranghi.

Certo, il programma del capo bandito comportava rischi gravi senza alcuna immediata utilità, salvo la folle speranza nutrita da costui di indurre le autorità governative a patteggiare la sanatoria del passato, o poteva anche non essere gradito da coloro che, come forse il Terranova, il Mannino, Pisciotto Francesco, fossero passati al banditismo per realizzare una prevalente fine di lucro.

Ma la realtà è che l'accettarono; e l'assunto che avvenne essere del sangue. E tal che, per iniziativa ripugnante o per superiore sentimento, non avrebbero potuto prestarsi a spargere a tortella, sparando contro gente inerme tra cui donne o bambini, d'alibi morale che la Corte deve respingere perchè smentito dalle risultanze del procedimento: l'attribuzione al condannato l'accensione, veramente cinica e inumana, apertamente confessata, dei coniugi Frisella (v. n.41, II) in relazione alla quale

tutti e tre hanno riportato condanna con sentenza, non definitiva perchè gravata di appello, 21 ottobre 1948 della Corte di Assise di Palermo; senza dire dell'omicidio dei carabinieri Fazzanini, nonché dell'omicidio di Cucchiara Francesco e del tentato omicidio del capitano dei carabinieri Fosati Filippo, reati posti, il primo a carico del Terranova, e gli altri, a carico del Mannino, in ordine ai quali la predotta Corte di Assise ha pronunciato sentenze di condanna, del pari non ancora definitive, come si evince dalle rispettive posizioni giuridiche.

Invero la sequenza dei delitti cui parteciparono dimostra che pure il Terranova, il Mannino ed il Lisciotta fecero causa comune col Giuliano condividendone il programma, la lotta e le speranze fino a quando non parve loro che tutto fosse perduto.

Questo è il senso delle parole del Terranova allorchè, nel procedimento per banda armata celebratosi dinanzi al Tribunale di Palermo, affermò di essere rimasto nella banda fino al dicembre 1948, fino a quando, cioè, non si convinse che ormai "tutti li avevano traditi". Il conflitto a fuoco sostenuto con le forze dell'ordine in contrada "Timpone", conflitto nel quale per mero caso sfuggì con i suoi uomini alla morte o alla cattura, gli dette la sensazione della inanità di quella lotta; sentì che ogni speranza di libertà, d'impunità era crollata, che il ritorno gli sfuggiva palmo, a palmo; e cercò scampo in Tunisia col pingue bottino dei sequestri di persona.

Al tempo dei fatti di Portella della Ginestra però la fiducia nel capo e la speranza non erano crollate; quel

487

mondo di mafia che li sosteneva e li animava non li aveva ancora traditi; e forse era la disciplina della banda/ "I nostri rapporti col Giuliano - ha precisato il Terranova (N/1, 69) - erano quelli che può avere un dipendente rispetto a un capo: obbedienza assoluta"; a tali rimasero, nota la Corte, fino a quando la banda non fu virtualmente dispersa.

Ora, ciò posto, viene fatto di rilevare che, abbandonando per simulare franchezza e lealtà la tesi della "missione" a Balottero, il Terranova, il Mannino ed il Pisciotta hanno apertamente inavvedutamente un varco nella loro costruzione difensiva che la nuova versione dei fatti, parimenti mendace, non vale a colmare.

Giacchè, se, nella ipotesi formulata e sostenuta in primo grado, l'assenza della squadra Terranova dal Teatro del delitto poteva giustificarsi dinanzi al capo della banda con la tardiva notizia dell'ordine di convocazione - o il Terranova ha sempre detto di averla giustificata in tal modo senza che il capo bandito avesse alcun sospetto ch'era volontaria - in quella delinquenza in questa sede, della defezione aperta, dell'allontanamento arbitrario dal luogo dove ora in atto la preparazione dell'impresa (al punto che per salvare la faccia il Giuliano deve inventare la missione a Balottero), la giustificazione che il Terranova assume di aver dato al capo bandito non regge più e non ha più senso l'ordine di convocazione trasmesso a "Pernice". -

Invero non avrebbe avuto motivo il Giuliano di inviarli colà l'ordine di farli trovare a "Giaccalens" o a "Fizzo della Ginestra" se la sera del 28 aprile (v. n.

488

48, B, II e III; e n. 56, B), dopo la riunione di 71220 Saraceno, mentre ferveva l'opera di organizzazione del delitto ed era in corso l'ingaggio dei "picciotti", il Terranova e quelli della sua squadra si fossero allontanati ad insaputa del capo, proprio per non parteciparvi; senza dire che un fatto così grave, quale la defezione di un'intera squadra, quanto meno non avrebbe potuto consentire ai dissidenti una pacifica convivenza nella banda, mentre tutti pacificamente vi restarono ed inalterati rimasero i loro rapporti col capo - rapporti di sottomissione e di obbedienza assoluta - come se nulla fosse accaduto.

Per intendere tutta l'assurdità dell'ultimo assunto difensivo è sufficiente considerare che il Terranova, quando, pur nelle mutate condizioni dell'ottobre - dicembre 1946, perduta ogni speranza sulla fruttuosità di quella disperata lotta che il capo bandito intendeva tuttavia continuare, decise di sganciarsi dalla banda, preferì emigrare - come disse (V/2, 129 r.) - per evitare di venire alle mani col Giuliano.

Il rilievo che fin dal primo momento il Terranova, il Mannino e l'isciotta Francesco abbiano parlato nei loro interrogatori giudiziali della contrada "Tornico" non è risolutivo ai fini della verità: vi acconciarono innanzi tutto in modo difforme - sebbene col comune intento di accreditare che il 1° maggio 1947 si trovavano in quella località - e tutti furono evasivi nell'indicare la data del loro spostamento da Montelepre; e nessuno disse che si erano mossi ad insaputa del capo bandito, tanto ego fu agevole al Terranova identificare sé

stesso ed il suo gruppo in quello menzionato ~~menzionato~~
dal Giuliano, pur dovendo aggiungervi un'ottava unità
perchè il conto tornasse.

La Corte osserva che tutto il sistema difensivo crolla con l'ultima temeraria affermazione dei suddetti ingenui, la quale ha unicamente il pregio di svelare che sempre, tanto nella fase istruttoria, quanto in quella del giudizio, essi hanno affidato le loro proteste d'innocenza a dichiarazioni mendaci perchè l'ammissione della verità li avrebbe condotti a confessioni di colpevolezza.

Rifatti si può con assoluta tranquillità affermare che nel dibattimento di primo grado, il Terranova ha dichiarato due circostanze ugualmente false (v. n. 48, B, II): l'una, che dal 18 - 20 aprile al primo saggio non aveva avuto più occasioni d'incontrarsi col Giuliano; l'altra, che la sera del 23 aprile mosse con la sua squadra da Montelopre alla volta di "Balletto" e di "Cornice". La falsità della prima si è disvelata attraverso l'accertamento degli intervenuti alle nozze ciortino - Giuliano tra cui erano, come il Mannino ha dovuto ammettere, tutti gli appartenenti alla sua squadra (G/1, 116); la falsità della seconda scaturisce da quanto or ora si è detto e dalla dimostrazione che più specificamente se ne darà tra breve.

Intanto è necessario ristabilire la verità su di un altro punto essenziale che si riflette sull'atteggiamento processuale in questa sede dei detti giudicabili o illumina ancor meglio la personalità dei soggetti; poichè l'accunto che fonte esclusiva delle loro affermazio-

ni in primo grado sia stato Pisciotta Gaspare, cui avrebbero creduto in buona fede, è privo di qualsiasi fondamento.

In altra parte della presente sentenza (v. n.51) la Corte ha rilevato che la triplice linea di difesa adottata nel secondo dibattimento di primo grado fu il frutto di una meditata intesa comune, ma non sarà inutile considerare che il proposito di prospettare la tesi del mandato quale mezzo di difesa ^{corra} subito dopo la morte del Giuliano durante il corso del primo dibattimento.

Invero Lombardo Maria dichiarò all'autorità giudiziaria in data 25 maggio 1951 (7/1, 50), dandone conferma con più ampie precisazioni nel dibattimento di primo grado (V/5, 642), che, circa dieci giorni dopo la morte del figlio Salvatore, il difensore della maggior parte degli imputati - tra cui Terranova "Cacanova" e Pisciotta Francesco, ma non ancora Pisciotta Gaspare - lo aveva fatto visita in Montelepre per chiederle di confermare che i mandanti della strage di Portella della Ginestra erano Scolba, Mattarella, Cuomano, Alliata e Marchesano, richiesta che ella aveva respinto sdegnosamente non avendo di tal fatto nessuna conoscenza.

Tale episodio dimostra che la tesi del delitto per mandato - ora ripudiata-ora, già prima che Pisciotta Gaspare la potenziasse con la sua coerenza o con il suo livore, nel recondito piano di difesa del Terranova e di Pisciotta Francesco che attendevano per annunciarla di poterla correggere con una testimonianza solida e di sicuro effetto.

E, fallito il tentativo nei confronti della Lombardo, pensarono a Giovanni Genovese, come a colui che avendo

parlato della lettera avrebbe potuto affermare la detta tesi attendibilmente e, nelle ore tra il primo ed il secondo dibattimento, cominciarono ad esercitare forti pressioni su di lui: "Terranova "Cacnova" - dichiarò infatti il Genovese nella udienza del 2 luglio 1951 - insistette due volte presso di me perchè dichiarassi chi erano gli autori della lettera....."; e un giorno, dopo la fine del primo dibattimento, - egli proseguì - quando il Terranova fu tradotto in Sicilia per essere giudicato di altri reati, Pisciotta Francesco (rimasto a Viterbo) insistè perchè facessi i nomi dei mandanti e disse: "se non farete al ritorno del mio conare Terranova quello che che costui ha detto mi accollerò io tutto e vi farò correre dietro di me" (V/1, 524). Atteggiamento eloquente e significativo che il Pisciotta non ha potuto smentire pur tentando di dare alle sue parole una speciosa interpretazione (V/1, 100).

Del pari manifestamente protestuoso sono quelle ragioni addotte per giustificare il dubbio, gradualmente avvertito, sulla sincerità di Pisciotta Gaspare nella indicazione nominativa dei partecipanti alla strage di Portella della Ginestra.

Non occorre al Mannino attendere la deposizione del M.illo Calandra nel processo per banda armata per conoscere la versione dei verbalizzanti sulla data di espatrio di Barone Francesco. Già dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo nella udienza del 5 luglio 1951 il M.illo Le Bianco aveva disposto che, secondo notizie confidenziali, il Barone era emigrato in America prima dei fatti di Portella e Pisciotta Gaspare aveva contestualmente opposto che

482

ora partito invece nell'agosto 1947 (V/4, 576); circostanza che trovò conferma nella deposizione del Ten.Col. Molantonio che, in contrasto con i suoi dipendenti, dopo aver dichiarato nella udienza del 30 luglio 1951 di essere riuscito a sapere attraverso le inchieste di un tal De Miceli, confidente dell'Ispettorato Generale di P.S., l'epoca dell'espatrio di Badalamenti Giuseppe, di Barone Francesco e di Sciortino Pasquale (V/6, 712), precisò in quella successiva del 1° agosto che costoro erano partiti clandestinamente da Napoli con la motonave "Vulcania" (V/6, 720) nell'agosto 1947; e, quanto allo Sciortino, è noto che per espatriare si recò effettivamente a Napoli, di lì proseguì per Genova dove prese imbarco sulla "Saturnia" il 24 agosto 1947, onde l'informazione sarebbe esatta salvo il nome della motonave.

Vera o non la partecipazione di Ferreri Salvatore, detto "Fra Diavolo", alla impresa di Portella - La Corte ritiene che vi abbia preso parte congiuntamente ai fratelli Pianello - sta in fatto che il primo a farne il nome fu proprio Terranova Antonino "Uccanova" (v. n. 46) per confessione stragiudiziale, a suo dire, avuta dallo stesso. Giova ricordare che egli fece contemporaneamente i nomi di Giuliano Salvatore, di Pisciotta Caspare e dei fratelli Passatempo; e nella udienza del 10 maggio 1951 precisò di aver saputo della uccisione del campiere, Basellini direttamente dal Ferreri (V/8, 93 r).

Ora, se quanto a Pisciotta Caspare ed a Passatempo Salvatore poté dire di averli indicati per obbligarli alla solidarietà nel processo, nulla precisò quanto al Ferreri, già morto; e, poichè è ben difficile mettere che questi gli abbia confessato di essere l'autore del-

l'omicidio resta valida l'ipotesi che egli ne abbia preannunziato l'esecuzione, il che dipende per la partecipazione sua e della sua squadra alla strage di Portella della Ginestra.

D'altra parte, mentre nulla esclude, se pure non sia rimasto sufficientemente provato, che Licari Pietro uno dei più attivi affiliati alla banda, sia proprio colui che custodì i quattro cacciatori ed abbia così partecipato all'omicidio, l'indicazione di Pasquale Sciortino fra i partecipanti risponde a verità, come sarà stabilito in appresso.

Infine, la pretesa falsità dell'accusa fatta da Pisciotta Gaspare nei confronti del Fini non interessa il processo e, dopo quanto or, ora si è osservato, non può venire in considerazione ai fini per i quali è stata allata.

II) Ciò premesso, la Corte osserva che le prove costituite dalle chiamate in correità acquistano nei confronti dei suddetti imputati risalto e valore decisivi.

Tutti e tre intervennero alla riunione preliminare di "Lisio Saraceno", come Mazzola Vito dichiarò alla polizia giudiziaria, e furono presenti all'adunata di Cippi dove vennero notati, oltre che dal Mazzola e da Gaglio "Reversino", da tutti i "picciotti" che resero confessioni stragiudiziali o da quelli che le confessioni stesse reiterarono al giudice istruttore. Solo il Pretti ed il Gaglio non fecero più menzione del Terranova negli interrogatori giudiziali, così rispettivamente il 15 ed il 20 agosto 1947, ma per mera dimenticanza poichè indicarono Annino Frank e Pisciotta Francesco ed è pacifico che il